

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1248-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1965

Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 1966

Contributi dell'Italia al finanziamento delle Forze di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzioni nn. 1875 e 1876, assunte in sessione straordinaria, e nn. 1885 e 1983, assunte in sessione ordinaria, alle quali tutte l'Italia dette voto favorevole, stabiliva che le spese per il funzionamento nel secondo semestre del 1963, rispettivamente per l'UNEF (Forze internazionali di emergenza delle Nazioni unite) e per l'ONUC (Operazioni dell'ONU nel Congo) e le spese, per le operazioni ONUC, per il I semestre 1964 e, per l'UNEF, per tutto il 1964, dovessero essere così ripartite:

a) una prima quota — oscillante, a seconda delle Risoluzioni, tra il 12 e il 20 per cento del totale — dovesse essere coperta con contributi di tutti gli Stati, secondo il tasso di ripartizione dei rispettivi contributi al bilancio ordinario dell'Organizzazione;

b) una seconda quota — oscillante, a seconda delle Risoluzioni, tra l'80 e l'88 per cento del totale — dovesse essere corrisposta dagli Stati economicamente più sviluppati, secondo il tasso sopra indicato;

c) i Paesi in via di sviluppo dovessero, invece, essere tenuti a contribuire soltanto per un ammontare oscillante (a seconda delle varie Risoluzioni) tra il 42,5 ed il 45 per cento della cifra che sarebbe loro spettato di versare in base al tasso predetto;

d) la restante somma non coperta dovesse essere fornita, sulla base di contributi volontari e proporzionali alle rispettive capacità contributive, dai 26 Stati membri economicamente più progrediti, tra i quali è compresa l'Italia.

In virtù di questi criteri di ripartizione, la quota a carico dei Paesi in via di sviluppo da versare addizionalmente da parte dei 26 Paesi economicamente sviluppati è relativamente modesta (15 per cento del totale).

In concreto, in virtù delle Risoluzioni sopra indicate, l'Italia dovrà versare i seguenti contributi volontari:

a) dollari 79.500 per il finanziamento del II semestre 1963 delle operazioni ONUC;

b) dollari 32.983 per il finanziamento del I semestre 1964 delle operazioni ONUC;

c) dollari 18.420 per il finanziamento del II semestre 1963 dell'UNEF;

d) dollari 45.412 per il finanziamento per il 1964 dell'UNEF, per un totale cioè di dollari 176.315, pari a circa 110 milioni di lire.

Il disegno di legge che autorizza il pagamento dei detti contributi è ora all'esame dell'Assemblea del Senato.

La Commissione per gli affari esteri ne propone l'approvazione per i seguenti motivi:

Vi ha, innanzitutto, un motivo di coerenza ed è dato dal fatto che l'Italia ha già data alle Risoluzioni innanzi menzionate la sua adesione in sede ONU e che non vi è ragione per disconoscere la sua azione.

Quando si tratti, infatti, di impegni internazionali ai quali concorrano altri Stati, sarebbe inconcepibile che un Parlamento nazionale o, quanto meno, la maggioranza di esso che sostiene il Governo, ne disconoscere la validità, di fronte ad un Organo internazionale e agli altri Stati che lo compongono, senza un ragionevole motivo. Tanto più un Paese merita considerazione all'estero, quanto più la sua politica estera sia condotta, nei suoi organi interni e in quelli internazionali ai quali partecipi, su binari di uniformità, di linearità e di coerenza.

Ma, indipendentemente da questa preliminare considerazione, nel merito il disegno di legge va approvato per motivi di facile intuizione.

L'Italia crede — e non potrebbe non credere — alla funzione pacificatrice determinante dell'ONU, quale che siano l'efficienza di singole azioni o i momenti difficili che essa possa attraversare.

L'Italia, pertanto, deve secondare tutte quelle azioni che tendono a questo obiettivo.

Al fine, poi, di stabilire la necessità o l'opportunità di interventi o atteggiamenti in singole situazioni, deve essere considerata determinante per tutti la volontà dell'Organo. Altrimenti tutto il sistema sul quale

posa la sua istituzione, il suo ordinamento, il suo funzionamento, la sua efficienza — liberamente accettato dall'Italia e ripetutamente convalidato dalla volontà del suo Parlamento — verrebbe inevitabilmente a crollare.

Nella specie, l'Italia deve essere più che mai convinta che le azioni alle quali le Risoluzioni di cui si discute si riferiscono hanno avuto una direzione e hanno dato un contributo che sono stati efficaci all'opera della pace in territori e situazioni pericolosi per la vita dell'umanità.

Il fatto poi che l'Italia e altri 25 membri delle Nazioni Unite considerati economicamente più progrediti accettino di partecipare all'onere relativo a quelle azioni in una misura che alleggerisca i Paesi in via di sviluppo dell'onere a loro carico, risponde ad un altro principio cui si è costantemente uniformata la nostra politica estera: la *cooperazione economica* con tali Paesi che, lungi dall'essere una teorica espressione di solidarietà, deve esplicarsi in tutti quei settori e in tutti quei momenti in cui l'intervento appaia giustificato dall'insostenibilità o dalla gravosità di un onere a loro carico.

La pace del mondo è fatta per tutti gli Stati, grandi e piccoli, progrediti e meno progrediti. Ma essa potrebbe essere compromessa per non essere gli Stati economicamente più deboli in grado di recare all'azio-

ne collettiva un apporto determinante per la sua efficienza.

In questo, come in ogni altro settore, naturalmente il grado col quale quei Paesi acquisteranno man mano potenza finanziaria dovrà corrispondere al grado nel quale dovrà essere in avvenire richiesto e attuato il loro intervento.

La Commissione per quel che concerne il problema della copertura finanziaria dell'onere recato dal disegno di legge, in considerazione del fatto che — rispetto al momento in cui il disegno di legge giunge alla discussione del Senato — la predetta indicazione di copertura non sembra più soddisfare il disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, propone di modificare la formulazione dell'articolo 2 nel senso di estendere la deroga di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, anche alle indicate disponibilità del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Queste considerazioni, che attengono sia ai principi in virtù dei quali l'Italia ha accettato di essere una delle grandi partecipi delle Nazioni Unite ed è una delle promotrici della sua azione di pace e sia al contenuto specifico del provvedimento in esame, la 3^a Commissione sottopone all'alta valutazione dell'Assemblea.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia al finanziamento delle Forze di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF), per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1964, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 40 milioni.

Per la partecipazione dell'Italia al finanziamento delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC), per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 70 milioni.

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 110 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 70 milioni in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e per lire 40 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 110 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 70 milioni in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e per lire 40 milioni, sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Identico.